

ALLEGATO A) ALLA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 18-5-2015

COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE
(Provincia Di Caserta)

Regolamento per la formazione di un elenco di professionisti cui affidare incarichi di progettazione ed attività tecnico amministrative connesse di importo stimato pari o inferiore a 100.000 euro (IVA ed oneri previdenziali esclusi)

ARTICOLO 1

-Oggetto e Finalità

1. Il presente regolamento disciplina la formazione, sulla base delle disposizioni previste dagli artt. 90, 91 comma 2 e art. 125 comma 11 del D. Lgs 163/2006 (CODICE DEGLI APPALTI) e degli articoli 267 e 332 del DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione) nonché delle indicazioni fornite al riguardo dall'AVCP con delibera n. 5 del 27.07.2010, di un elenco di professionisti da utilizzare in caso di affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico amministrative per un importo stimato pari o inferiore ad €. 100.000,00.

Con il presente regolamento l'Amministrazione Comunale intende assicurare il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza definiti all'art. 91 del D. LGS 163/2006 in materia di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, nonché, la semplificazione e celerità dell'azione amministrativa.

ARTICOLO 2

Articolazione delle Prestazioni e Validità dell'Elenco

1. L'elenco di professionisti è articolato per fasce di importo e per tipologia di servizi:

- Fasce di importo:

I fascia : incarichi di importo stimato inferiore ad €. 20.000,00

II fascia : incarichi di importo stimato compreso tra €. 20.000,01 e €. 40.000,00

III fascia: incarichi di importo stimato compreso tra €. 40.000,01 ed inferiore ad €. 100.000,00

- Gruppi di Prestazioni professionali:

a. Pianificazione edilizia ed urbanistica;

b. Studi Impatto ambientale e strategico;

c. Acustica tecnica;

d. Legislazione edilizia e urbanistica;

e. Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

f. Rilievi topografici, verifiche ed indagini catastali, frazionamento di terreni, stati di consistenza, stime e perizie;

- g. Elaborati grafici, rendering, editing
- h. Studi ed indagini geotecniche
- i. Studi e indagini geologiche
- j. Studi economico-finanziari e tecnici legati ai piani strategici per la realizzazione di opere pubbliche e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente
- k. Progettazione e direzione lavori di opere edili e/o di verde ed arredo urbano
- l. Progettazione e direzione lavori di opere stradali
- m. Opere strutturali di particolare complessità
- n. Impianti elettrici, pubblica illuminazione e impianti per il risparmio energetico
- o. Impianti idraulici e termici
- p. Validazione dei progetti
- q. Impianti sportivi
- r. Gestione e definizione delle pratiche di Condono Edilizio
- s. Collaudi finali, in corso d'opera o statici
- t. Attività di supporto al R.U.P.

3. L'elenco ha validità triennale dalla data di approvazione e saranno aggiornati ed integrati con cadenza annuale, rispetto alla data di approvazione, con apposito provvedimento del Responsabile competente sulla base delle richieste che perverranno, secondo le modalità previste nel presente regolamento previa effettuazione della verifica dei requisiti dichiarati.

ARTICOLO 3

1. Iscrizione e Requisiti di Partecipazione

3.1 Soggetti ammessi

Sono ammessi i soggetti previsti dall' art. 90 del D.lgs. 163/06, come di seguito specificato:

- a) liberi professionisti singoli od associati;
- b) società di professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di cui all'art. 90 comma 1 lett. f bis) del D.lgs. 163/06;
- e) raggruppamenti temporanei come definiti dalla lett. g) del comma 1 dell'art. 90 del D.lgs. 163/06;
- f) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria di cui alla lett. h) del comma 1 dell'art. 90 del D.lgs. 163/06.

3.2 Requisiti per l'iscrizione

I soggetti sopra elencati devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in relazione alle specifiche prestazioni da effettuare di cui agli artt. 252, 253, 254, 255, 256 e 263 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.

In particolare i professionisti dovranno essere iscritti al relativo albo professionale ai sensi del D.lgs. 163/06; I candidati alla Categoria "e." dell'elenco di cui al precedente punto 1 (categorie professionali richieste), devono essere in possesso delle idonee attestazioni previste dal vigente D. Lgs. 81/08 art.98, commi 1, 2 e 4.

3.3 Soggetti non ammessi

Valgono le cause di esclusione di cui all'art. 253 del D.P.R. n. 207/2010 e all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare:

a. coloro che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b. nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c. nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, para grafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatario del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d. che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55; l'esclusione ha durata un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e. che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f. che, secondo motivata valutazione dell'Amministrazione Comunale, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Ente; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g. che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h. nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico, di cui all'art. 7 comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i.che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

j.che non risultino in regola con gli adempimenti di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, qualora tenuti;

k.nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell' 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis, comma 1, del decreto -legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

l. soggetti di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

m.che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

n. che non risultino in regola relativamente agli obblighi contributivi.

Saranno comunque esclusi dalla Short List i concorrenti che produrranno istanza di partecipazione, in più di un raggruppamento temporaneo ovvero richiederanno l'inserimento nella Short List singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile.

3.4 Limitazioni e cause di esclusione per i dipendenti pubblici

Valgono le limitazioni ed esclusioni di cui all'art.53 del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"

3.5 Requisiti professionali:

•Diploma di laurea

(Vecchio Ordinamento) o Laurea di 1° e 2° livello (lauree triennali e lauree magistrali - già lauree specialistiche) , Diploma o altro titolo equipollente in una delle materie previste per ciascun profilo di Riferimento di cui al precedente elenco delle categorie;

•Iscrizione in corso di validità al relativo ordine professionale;

•Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito d'ammissibilità la buona conoscenza della lingua italiana scritta e parlata.

L'iscrizione nella Short List può essere richiesta anche da società di consulenza. In tal caso i requisiti dovranno essere posseduti dal legale rappresentante e dai dipendenti/ collaboratori i incaricati dalla società ed indicati nella domanda.

ARTICOLO 4 : Istanza

Predisposizione degli Elenchi -Motivi di Esclusione

- 1) I soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda, corredata dai documenti e dalle dichiarazioni previsti nell'avviso pubblico appositamente emanato.
- 2) I soggetti interessati si impegnano a comunicare, tempestivamente, qualsiasi variazione nel possesso dei requisiti dichiarati in sede di domanda.

- 3) Non saranno accettate domande prive della copia fotostatica del documento di idoneità o carenti delle informazioni richieste e/o con documentazione incompleta.
- 4) Le istanze pervenute verranno preliminarmente esaminate al fine di redigere un elenco generale con indicazione di ammissione, di ammissione da perfezionare o di non ammissione.
- 5) Il responsabile del procedimento si riserva la facoltà di chiedere integrazioni documentali all'istanza e/o chiarimenti da produrre entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta; oltre tale termine la domanda non sarà considerata valida.
- 6) L'ufficio Tecnico, provvederà, a campione, alla verifica dei requisiti di partecipazione e provvederà alla compilazione di elenchi separati suddivisi per tipologia di prestazione e per fasce di importo. Ogni soggetto richiedente potrà essere inserito nelle tipologie di prestazioni segnalate nella domanda.
- 7) L'inserimento negli elenchi non comporta attribuzione di punteggi e non dà luogo ad alcuna graduatoria. I prestatori dei servizi saranno elencati secondo l'ordine di arrivo delle istanze al protocollo camerale senza che ciò dia luogo ad alcun diritto di preferenza.
- 8) La domanda di partecipazione sarà ritenuta inammissibile e non si procederà all'iscrizione nei seguenti casi :
 - Mancanza di uno o più requisiti generali e tecnici previsti all'art.3;
 - Incompletezza della domanda relativamente alle dichiarazioni di possesso dei requisiti di cui all'art. 4;
 - Documentazione non sottoscritta;
 - Contemporanea partecipazione come singolo professionista, come socio di società di professionisti o di ingegneria o come componente di raggruppamento temporaneo o di consorzio stabile; nonché contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento temporaneo o consorzio stabile;
 - Partecipazione di coloro che, per legge o a seguito di provvedimento disciplinare o per contratto sono inibiti all'esercizio della libera professione;

ARTICOLO 5: Formazione ed Aggiornamento dell'Albo


5.1 Formazione

Si procederà all'istruttoria delle istanze esaminandole contestualmente con la documentazione presentata, verificandone la regolarità e la completezza con particolare riferimento ai dati ed alle dichiarazioni presentate richiedendo eventualmente integrazioni e/o chiarimenti. L'inserimento nella Short List, per le categorie richieste, del nominativo del prestatore di servizi è subordinato all'esito positivo dell'istruttoria.

Si specifica che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, che non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, neanche in riferimento all'ampiezza, alla frequenza ed al numero degli incarichi già svolti. Infatti, la domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità e l'interesse al conferimento di eventuali incarichi e non costituisce alcun obbligo subordinato da parte dell'Ente.

5.2 Aggiornamento

L'elenco a regime sarà aggiornato di regola, con cadenza annuale (entro il 31 dicembre di ogni anno solare) con le richieste di inserimento pervenute entro il 30 novembre di ciascun anno senza ulteriore pubblicazione da parte dell'Amministrazione Comunale di Casal Di Principe di nuovo avviso pubblico.



Per la prima fase di avvio dell'elenco si terranno in considerazione le istanze presentate entro i termini indicati nell'avviso appositamente pubblicato ed il primo aggiornamento successivo della Short List sarà eseguito entro il 31 dicembre 2015.

I candidati che risulteranno in possesso dei requisiti saranno inseriti, in ordine alfabetico e per area di competenza, nella Short List non essendo prevista la predisposizione di graduatoria di merito.

Sull'elenco sono altresì registrati, per ciascun soggetto iscritto: gli inviti indirizzati, le offerte presentate, gli incarichi affidati e gli eventuali incarichi non accettati o non espletati o espletati con criticità nonché ogni altra informazione utile e pertinente.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di verificare, in qualsiasi momento, la veridicità dei dati indicati nella domanda e nei curricula, nonché di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi con l'avvertenza che in caso di esito negativo dell'accertamento, si procederà alla cancellazione dall'elenco e alla comunicazione alle autorità competenti.

ARTICOLO 6: Criteri di Affidamento

6.1. Criteri di selezione

Nel caso in cui non sia possibile espletare le attività progettuali con ricorso al personale dipendente, si provvederà ad affidare gli incarichi di cui al presente Avviso, previa verifica di quanto autocertificato dai professionisti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, tenuto conto della tipologia dell'incarico da affidare, dell'esperienza, delle competenze, delle specializzazioni, delle capacità tecnico professionali e di supporto indicate nei curricula e degli incarichi svolti nell'ambito di ogni singola categoria, con riferimento ad ognuna delle categorie per cui viene richiesta l'iscrizione, degli esiti di precedenti incarichi espletati proficuamente per conto dell'Amministrazione nonché, ove possibile, della non ripetitività dell'incarico.

L'invito sarà rivolto ad almeno cinque professionisti individuati mediante sorteggio. Il criterio di selezione dell'offerta, sarà quello "dell'offerta economicamente più vantaggiosa", ai sensi dell'art. 83 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, in quanto rappresenta il metodo più idoneo a garantire una corretta valutazione della qualità delle prestazioni offerte.


Per l'affidamento degli incarichi di cui al presente avviso sarà esperita, di volta in volta, apposita selezione mediante sorteggio tra i soggetti iscritti in elenco, invitati a presentare l'offerta con lettera inviata a mezzo posta raccomandata, fax o posta elettronica certificata (PEC) e con le procedure negoziate di cui all'art. 57, comma 6.

Verrà rispettato il principio della rotazione.

Per incarichi d'importo stimato inferiore alla soglia di cui all'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e fino a € 40.000,00 l'Amministrazione ha facoltà di affidare direttamente ad un professionista inserito nell'elenco, mentre per gli incarichi di importo inferiore a € 20.000,00 escluso IVA, che non richiedano particolari requisiti legislativi, non si farà riferimento alle esperienze pregresse.

N.B. Nella domanda bisogna indicare, a pena di mancato inserimento nell'elenco, il recapito a cui inviare gli inviti preferibilmente PEC.

La lettera d'invito a presentare offerta conterrà gli estremi essenziali della prestazione. Si terrà conto della correlazione dell'esperienza pregressa richiesta al professionista per le tipologie di incarico oggetto dell'invito e delle quali necessita l'Amministrazione, in modo che le professionalità richieste rispondano concretamente agli incarichi da affidare.



Al conferimento degli incarichi i designati dovranno produrre apposita nota di accettazione con allegata autocertificazione attestante il mantenimento dei requisiti di cui al presente avviso ed inoltre i dipendenti pubblici dovranno essere previamente autorizzati per lo specifico incarico e per iscritto dall'ente di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165. Per gli inviti e gli affidamenti, questa Amministrazione rispetterà altresì i criteri di:

- a. correlazione dell'esperienza pregressa richiesta al professionista alla tipologia dell'incarico da affidare, curando di non penalizzare i "giovani" professionisti;
- b. rotazione delle richieste di offerta;
- c. rotazione degli affidamenti (divieto di cumulo degli incarichi: di regola non più di uno all'anno);
- d. rilevanza del curriculum professionale con riferimento all'oggetto della prestazione, nel rispetto del principio di proporzionalità;
- e. tempo previsto per effettuare le prestazioni.

A tali criteri è possibile derogare nei soli casi in cui specifiche esigenze tecnico operative ovvero di convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse, che debbono essere di volta in volta adeguatamente motivate, nel rispetto dei canoni di imparzialità e di buona amministrazione.

Resta comunque fatta salva la facoltà di questa Amministrazione di non procedere agli affidamenti suddetti qualora sia possibile lo svolgimento delle prestazioni a mezzo del personale dipendente o qualora vi siano motivi per il differimento o la soppressione delle previsioni dei singoli interventi o per altri validi motivi.

Si procederà all'affidamento del singolo incarico con apposita convenzione o disciplinare sottoscritto tra il Responsabile del Procedimento e l'affidatario.

Con la predetta convenzione saranno contestualmente definiti e regolati l'oggetto e le modalità della prestazione, l'importo e le modalità specifiche di determinazione e di pagamento, i tempi massimi di espletamento, la penale per il ritardo, le coperture assicurative, l'esclusione della competenza arbitrale in caso di controversie ed ulteriori aspetti di dettaglio.

ARTICOLO 7:

Affidamento

L'inclusione del professionista nell'elenco di cui al presente avviso è presupposto per la partecipazione alle selezioni per l'affidamento degli incarichi di cui all'art. 90 del D.Lgs n. 163/2006 il cui compenso presunto sia stimato inferiore ad euro 100.000,00.

Questa Amministrazione procederà all'individuazione del/dei soggetto/i cui affidare l'incarico in applicazione dell'art. 91 del D.Lgs. n. 163/2006.

Qualora, per determinate categorie di incarichi professionali, nella Short List non siano presenti competenze, ovvero siano presenti in numero insufficiente, ovvero siano presenti consulenti che, in base ai curriculum presentati, non siano ritenuti in possesso dei requisiti necessari a garantire l'esecuzione delle prestazioni richieste, si procederà a ulteriore ricerca di competenze idonee tramite ricerche di mercato espletabili anche con la pubblicazione o diffusione di nuovi avvisi o attraverso i mezzi ritenuti più efficienti.

ARTICOLO 8:

Tutela della Privacy

Coloro che presentano la propria candidatura, ai fini indicati nel presente regolamento, forniscono dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

[Handwritten signature]

Il titolare del trattamento è il Comune di Casal Di Principe, il responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Area Tecnica.

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, al Comune compete l'obbligo di fornire le seguenti informazioni riguardanti il loro utilizzo.

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che essi vengono acquisiti ai fini della successiva iscrizione in appositi elenchi da utilizzare per l'eventuale conferimento dell'incarico di collaborazione, oltre che in adempimento di precisi obblighi di legge.

I dati forniti non rientrano normalmente tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 196/2003.

Modalità del trattamento dei dati Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

ARTICOLO 9 : Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni dall'avvenuta pubblicazione all'albo camerale e sul sito internet istituzionale. A seguito della operatività del regolamento si procederà alla indizione di apposito avviso pubblico come previsto dal comma 3 dell'art. 267 del DPR 207/2010 e pubblicato con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 124 del D. Lgs 163/2006.

ART. 10 Norme Finali

Per tutto quanto non disciplinato si fa espresso rinvio alle norme europee, statali e regionali vigenti.

